

del 4.11.1999

# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA SECONDA Sezione Penale

riunito in camera di consiglio e composto dai signori:

Dott. ANNA DI MARTINO Presidente

Dott. RAFFAELE TOSELLI Giudice

Dott. MONICA SARTI Giudice

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa penale a carico di CAIZZONE MARIO, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 19.5.1958 e residente a Milano P.zza Luigi Savoia n.22

LIBERO - PRESENTE

Difeso di fiducia dall'avv. Fausto Maniaci del Foro di Milano

### IMPUTATO

Del reato p. e p. dagli artt. 81 e 368 c.p. perché, con dichiarazioni rese in data 4.7.1995 avanti Ufficiali di Polizia Giudiziaria appartenenti al Nucleo Operativo Carabinieri di Milano e con successive dichiarazioni rese in data 26.7.1995 al Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano Dott. Ielo incolpava pur sapendoli innocenti, il Dott. Galileo PROIETTO, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Milano, ed il Dott. Maurizio GIANESINI, Giudice per le Indagini Preliminari in servizio presso il Tribunale di Milano, del reato di rifiuto di atti d'ufficio e cioè di avere rifiutato di verbalizzare dichiarazioni recanti notizie di reato ed in particolare dichiarazioni dalle quali emergeva il tentativo di concussione realizzato da taluni appartenenti al Comando Guardia di Finanza di Magenta nei confron-

Minuta in Cancelleria

il \_\_\_\_\_

Il funzionario

## SENTENZA

Depositata il

08 NOV. 1999

Il funzionario

~~Il Collaboratore di Cancelleria~~  
(Dr.ssa ELIANA RUSSO)

Notificata al contumace

il \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_

Comunicata al P.G.

il \_\_\_\_\_

Comunicata al P.M.

il \_\_\_\_\_

Impugnata SI  NO

Irrevocabile

il \_\_\_\_\_

## ESECUZIONE

Comunicata irrevocabilità al P.M.

il \_\_\_\_\_

Estratto esecutivo al P.M. e P.S.

il \_\_\_\_\_

Redatta scheda

il \_\_\_\_\_

Provveduto per C.R.

il \_\_\_\_\_

Provveduto per libretto DD.GG.

n. \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_

Campione penale.

ti dell'imputato.

In Milano il 4 e il 26 luglio 1995.

Le parti hanno così concluso:

Il Pubblico Ministero chiede: affermarsi la penale responsabilità dell'imputato con condanna alla pena di anni 1 e mesi 5 di reclusione e concesse le attenuanti generiche.

Il difensore dell'imputato chiede: assoluzione perché il fatto non sussiste.



Il Pres. est. A. li Marzio

## FATTO E DIRITTO

Con decreto emesso in data 20 febbraio 1998 il locale ufficio del Giudice per le udienze preliminari disponeva il rinvio a giudizio avanti a questo Tribunale di Caizzone Mario, imputato del reato di calunnia in danno dei magistrati dott.ri Galileo Proietto e Maurizio Giancesini, rispettivamente in servizio, nell'anno 1995, presso la Procura della Repubblica ed il Tribunale di Milano Sezione GIP.

Alla odierna udienza (celebrata alla presenza dell'imputato), dopo gli interventi introduttivi di cui all'art. 493 cpp, si è deliberato di non ammettere le numerose prove testimoniali indotte da PM e difesa.

Questi i passi più salienti dell'ordinanza al riguardo adottata dal Collegio:

*"il capo di imputazione formulato dal PM si incentra sulle denunce - di asserito contenuto calunnioso - presentate dal Caizzone il 4 ed il 26 luglio 1995....il Tribunale rileva che le testimonianze Quadri, De Gaspari, Nosotti, Rivolta, Guiso<sup>1</sup>, indotte dalla difesa, come agevolmente si ricava dai capitoli di prova articolati nella lista depositata ai sensi dell'art. 468 cpp, riguardano fatti estranei all'imputazione, in particolare concernendo la diversa e ulteriore denuncia dall'imputato presentata il 12 ottobre 95 nei confronti delle attuali parti offese, di altri magistrati milanesi e di taluni appartenenti alla Guardia di Finanza.....relativamente alle testimonianze Proietto, Giancesini, Salvadeo, Mazzola, Vittani Carissimo (indotte da PM e difesa) se ne palesa la manifesta superfluità ai fini del decidere, apparendo sufficienti le risultanze cartolari già contenute nel fascicolo formato per il dibattimento in relazione alla morfologia normativa del reato di calunnia ed alla struttura dell'imputazione...."*

Ed invero, le prove dedotte dalle parti concernevano la confutazione (quelle del PM) e la conferma (quelle della difesa) delle circostanze narrate nelle denunce (di identico contenuto) del qui imputato, costituenti veicolo della addebitata calunnia; ricostruzione storica che, come appresso verrà argomentato, appariva del tutto superflua potendosi pervenire alla pronuncia assolutoria alla stregua dell'esame del mero contenuto delle denunce in rapporto all'oggetto dell'incolpazione ed alla possibilità di apertura di procedimento penale a carico degli incolpati (interesse specificamente protetto dalla figura di cui all'art. 368 cp).

Esaurita la discussione le parti concludevano come in epigrafe riportato.

Ritiene il Tribunale che l'imputato debba essere assolto dal delitto ascrittogli per insussistenza dei fatti, avuto riguardo alle notazioni che seguono.

Sarà anzitutto opportuno affermare, in linea con la dominante opinione giurisprudenziale, che il delitto di calunnia si verifica allorchè si incolpi un soggetto di reati effettivi e non putativi, cioè supposti: oggetto dell'incolpazione deve essere un illecito penale comprensivo di tutti gli elementi costitutivi (e dunque non solo del fatto materiale ma anche dell'elemento soggettivo<sup>2</sup>). Ne consegue che se il fatto attribuito

<sup>1</sup> trattasi, ad eccezione dell'avv. Giannino Guiso, di soggetti tutti indagati insieme al Caizzone nell'ambito del procedimento penale avanti alla AG milanese di cui in seguito si dirà.

<sup>2</sup> cfr. Cass. V 27/10/87, Piscopo; Cass. VI 30/10/70, Anconetani.

A. L. Neri

non corrisponde ad una determinata fattispecie legale ed integra, al più, un illecito deontologico o disciplinare, il reato di calunnia resta escluso non potendosi concepire la possibilità di apertura di un procedimento penale a carico dell'innocente e dunque offesa dell'interesse giuridicamente protetto (il pericolo di fuorviamento della giustizia). In tali casi difetta l'elemento materiale della previsione incriminatrice in parola e non assume rilievo alcuno che l'Autorità Giudiziaria abbia ugualmente dato avvio ad un procedimento penale a carico dell'incolpato; analogamente ed in altra prospettiva deve escludersi il reato allorchè la denuncia ex se considerata palesi contenuti assurdi o contrari al più elementare senso logico. Deve ancora rimarcarsi che non ha rilievo che il denunciante abbia o meno indicato - nella denuncia - un preciso nomen iuris e si sia apertamente proposto di provocare l'apertura di un procedimento penale in pregiudizio dell'incolpato, in quanto bisogna avere riguardo anche alla circostanza che l'attribuzione del fatto costituente reato sia falsa, cioè contenga una cosciente alterazione del vero.

Quanto all'elemento soggettivo è ius receptum che occorre la dimostrazione che l'imputato abbia la certezza dell'innocenza dell'incolpato; in base ai principi generali, dovrà escludersi la volontà colpevole ove l'incolpante ritenga per errore che l'incolpato si sia reso responsabile di un reato; un simile errore - come insegnano la migliore dottrina ed i giudici di legittimità<sup>3</sup> - scusa anche se verte sulla interpretazione della norma che qualifica come reato il fatto falsamente attribuito. Deve allora concludersi nel senso che l'errore sul carattere delittuoso del fatto denunciato esclude il dolo.

Calati gli esposti principi nel caso di specie, il Collegio osserva che la struttura stessa del capo di imputazione dal PM formulato lascia emergere l'inesistenza del reato di calunnia addebitato a Caizzone Mario.

Invero, nella imputazione elevata dal locale ufficio del PM è dato di leggere che il reato falsamente attribuito ai magistrati milanesi è quello di "rifiuto di atti d'ufficio", specificamente consistente nel "rifiuto di verbalizzare dichiarazioni recanti notizie di reato" (aventi ad oggetto presunti e tentati illeciti concussivi realizzati da appartenenti alla GdF di Magenta in danno del Caizzone).

Deve al riguardo notarsi che è di solare evidenza che la condotta descritta nel capo di imputazione si pone immediatamente fuori dagli schemi dell'art. 328 cp, notoriamente riguardante (relativamente alla previsione di cui al comma I stesso articolo, sola richiamata nel caso di specie) l'inerzia nell'emanazione di atti e provvedimenti, di natura indifferibile ed urgente, attinenti settori ben precisi della PA lato sensu intesa (giustizia, sanità, ordine pubblico). Dottrina e giurisprudenza<sup>4</sup> insegnano che l'atto d'ufficio la cui omissione è penalmente rilevante (dopo la riforma ex L. n. 86/1990) ha connotati sostanzialistici ed urgenti, inerendo l'estrinsecazione dell'attività indispensabile dell'ente pubblico; tra gli atti indifferibili in materia di giustizia si citano

<sup>3</sup> cfr. - ex plurimis - Cass. VI, 13/3/1992, Bonati.

<sup>4</sup> cfr - fra le tante - Cass. Pen. 5/5/93, Rodà.

A. G. Rodà

- nell'ambito penale - le statuizioni in materia di libertà personale, nel settore civile i provvedimenti cautelari ex art. 700 cpc.

Andrà poi rammentato che qualora anche il comportamento inerte sia in contrasto con specifiche disposizioni di legge e rientri nella ristretta categoria di cui all'art. 328 cp per l'integrazione del reato è sempre necessario che l'omissione sia finalizzata a procurare danni o vantaggi non patrimoniali a terzi. Si è autorevolmente sostenuto che proprio sulla fattispecie dell'art. 328 cp si è abbattuta più intensamente la "scure" del legislatore del 1990, che ha drasticamente ridotto l'area di intervento del giudice penale quanto alle devianze dei pubblici ufficiali.

E' allora manifesto che il rifiuto o l'omissione descritti nel capo di imputazione (omessa verbalizzazione di dichiarazioni contenenti notizie criminis) non corrispondono alla fattispecie incriminatrice dal PM individuata, tanto rendendo immediatamente difettosa la sussistenza della materialità del delitto addebitato al Caizzone per l'inesistenza del reato denunciato dall'incolpato di calunnia.

Ritiene il Tribunale di dover proseguire nell'analisi sì da verificare se - al di là dell'erroneità dell'impostazione del Pubblico Ministero - sia ipotizzabile altra fattispecie incriminatrice a carico degli incolpati nei contenuti delle denunce svolte dall'imputato.

In punto di fatto deve notarsi che il Caizzone, dopo essere stato colpito da ordinanza di custodia cautelare domiciliare<sup>5</sup> per reati ex artt. 416 -646 - 61 n. 7 cp - 4 L 516/82 - 223 L. fall - 2621 cod civ, emessa dal GIP di Milano dr. Gianesini in data 19/4/94 su richiesta del PM dr. Proietto, ed essere stato debitamente interrogato dal GIP in data 26/4/94 e dal PM in data 4/5/94<sup>6</sup>, ebbe a presentarsi spontaneamente in data 3/4 luglio 95 ai Carabinieri di Milano rilasciando copiose e scarsamente intelleggibili dichiarazioni<sup>7</sup> (prevalentemente "de relato") quanto a pretese richieste di danaro rivolte ad alcuni dei soggetti con lui coimputati ed a egli stesso da taluni appartenenti alla GdF di Magenta, autori di verifica fiscale su società di tale gruppo Imprenori, foriera degli addebiti mossigli dalla AG milanese<sup>8</sup>. Nello stesso contesto il Caizzone, al fine di giustificare l'evidente tardività della sua iniziativa, adombrò che i magistrati titolari del procedimento per la fase delle indagini preliminari, in occasione degli interrogatori di rito e nel corso di breve visita in ufficio da lui resa al PM Proietto nell'autunno 94, avevano rifiutato di verbalizzare le sue dichiarazioni contro la GdF; analoghi assunti<sup>9</sup> il Caizzone rilasciò in data 26/7/95 all'inquirente milanese (Sost. dr. Ielo) nel frattempo investito delle prime indagini nei confronti dei militari della Finanza<sup>10</sup>.

<sup>5</sup> cfr. ff. 31-54 fascicolo del dibattimento.

<sup>6</sup> cfr. i relativi verbali a ff. 78 e ss. e 81 e ss. fascicolo del dibattimento.

<sup>7</sup> cfr. ff. 86 e ss. fascicolo del dibattimento.

<sup>8</sup> nell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del Caizzone e di altri 9 indagati si legge che lo stesso era amministratore o sindaco di numerose società del gruppo Imprenori: tutti gli addebiti ruotano intorno ad episodi di "mala gestio" a fini di arricchimento personale.

<sup>9</sup> cfr. ff. 89 e ss. fascicolo del dibattimento.

<sup>10</sup> l'indagine sul conto dei finanzieri è stata archiviata dal GIP di Milano con decreto del 6/2/97, cfr. f. 8 del fascicolo del dibattimento.

A. G. Martini

Nel verbale in questione il Caizzone, richiesto di riferire l'esatto tenore delle sue richieste ai magistrati, così si espresse relativamente al GIP Giancesini: *"al dr. Giancesini ho detto: < dottore voglio parlare della GdF> e lui mi ha risposto: <a me della GdF non interessa nulla>. Io ho insistito ma sono stato bloccato dall'avvocato, il quale mi ha dato un calcio sotto la sedia"* (trattasi dell'avvocato Pierfrancesco Salvadeo di Milano, presente quale difensore fiduciario ad entrambi gli interrogatori del Caizzone avanti al PM ed al GIP di Milano, nonché accompagnante il prevenuto in occasione della breve visita nell'ufficio del PM Proietto nel settembre 94).

Quanto al PM Proietto il Caizzone così parlò: *"la prima volta (trattasi dell'interrogatorio del 4/5/94) gli ho detto: <dottore voglio parlare della GdF> e lui: <lasci perdere la GdF, non mi interessa continuare, io la conosco benissimo e professionalmente sono a posto>....io dissi: <non voglio parlare solo della professionalità> e lui mi disse: <lasci perdere, non è il caso di parlare, è tardi, non è il caso di continuare a parlare>. La seconda volta - era settembre - sono andato dal dr. Proietto e gli ho detto: <guardi che ho tante cose da dire sulla GdF> e lui rispose: "Caizzone, cosa vuole, che denunce vuole fare, denunci me, la guardia di finanza, siamo in uno stato di diritto>.*

I riportati contenuti delle denunce del Caizzone palesano icu oculo l'inesistenza di ogni e qualunque reato effettivo in capo ai magistrati dr. Giancesini e dr. Proietto: invero, non è dato di ipotizzare nè il reato di cui all'art. 479 cp, nè quello di cui all'art. 323 cp o ex art. 361 cp.

Quanto alla figura del falso per omissione (art. 479 cp) basterà osservare che per la sua sussistenza si richiede che l'omissione o l'alterazione riguardi elementi essenziali dell'atto: la lacunosità concernente enunciazioni estranee all'essenza dell'atto è una irregolarità che non può determinare l'applicazione di alcun titolo di falsità documentale, appunto perchè falso non v'è, ma semplice irregolarità, punibile eventualmente solo in via disciplinare. La giurisprudenza di legittimità<sup>11</sup> ribadisce che non ogni incompletezza può dare luogo ad una falsità ideologica ma solo quella che, in relazione alla natura ed al contesto specifici dell'atto, sia tale da fare assumere alla omissione della informazione relativa ad un determinato fatto il significato di negazione della sua esistenza. E' dunque il criterio della rilevanza o dello scopo dell'atto quello che consente di discernere i casi di falsità ideologica da quelli di mera incompletezza. Di omissione può parlarsi solo con riguardo all'informazione rilevante, tale da offendere la funzione probatoria dell'atto.

I detti principi - posti in relazione agli scopi dei verbali di interrogatorio del 26/4/94 e del 4/5/94, aventi la esclusiva finalità di documentare la versione difensiva del Caizzone in ordine ai numerosi e gravi addebiti penali mossigli - consentono già di escludere il carattere calunnioso delle provalazioni del prevenuto.

Va poi detto che i verbali in questione, redatti in forma riassuntiva ex artt. 373 n. 3 e 140 n. 2 cpp, non dovevano necessariamente riportare dichiarazioni dell'imputato estranee all'economia specifica degli atti esperendi.

<sup>11</sup> cfr. Cass. Sez. V 3/7/95, Antelmi; Cass. Sez. V 8/11/92, Curci; Cass. V 23/9/87, Curcio; Cass. V 24/9/82, Properzi.

A. di Martino

Nessuna norma del codice processuale obbliga il magistrato escutente a verbalizzare tutto quanto versato dall'indagato senza peculiare riferimento alle finalità dell'atto in svolgimento: invero, l'art. 140 cpp prevede che sia riprodotta nel verbale solo la parte essenziale delle dichiarazioni, con esplicita esclusione di ogni ulteriore extravagante enunciato dichiarativo; lo stesso disposto di cui all'art. 494 cpp, che consente all'imputato di rendere nel dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune < purchè esse si riferiscano all'oggetto dell'imputazione e non intralcino l'istruttoria dibattimentale >, conferma il principio dell'irricevibilità e comunque l'inesistenza di un obbligo di documentazione di quanto non sia strettamente pertinente al tema dello specifico incumbente.

E' appena il caso di sottolineare che nella prospettazione stessa delle "denunce" del Caizzone le rivelazioni sul conto della GdF si atteggiavano quali enunciati non aventi relazione con gli addebiti mossigli, trattandosi di assunti ulteriori ed ontologicamente diversi dalle accuse nei suoi confronti formulate.

Identiche valutazioni sono state espresse dal Giudice per le indagini preliminari di Brescia laddove ha adottato decreto di archiviazione<sup>12</sup> in data 12/1/98 nei confronti del Caizzone per il reato di calunnia scaturente da identiche denunce contro i dott.ri Giancesini e Proietto, nonché contro i pubblici ministeri milanesi dr Ielo e dr. Tito e numerosi militari della GdF, sporte dal prevenuto in data 17/10/95 e nel maggio 97.

L'inesistenza di un obbligo giuridico di verbalizzazione delle tratteggiate dichiarazioni del Caizzone rende palese l'inconfigurabilità della fattispecie ex art. 323 cp, notoriamente avente ad oggetto condotte (attive od omissive) contrastanti con specifiche norme di legge o regolamentari (oltrechè sorrette da un dolo intenzionale di danno o di vantaggio patrimoniale, patentemente assente nelle stesse denunce del Caizzone).

Va da ultimo notato che i contenuti delle denunce dell'imputato rendono manifestamente improspettabile la fattispecie di cui all'art. 361 cp, avuto riguardo sia al carattere oscuro, generico ed interessato delle provalazioni del Caizzone ("*devo parlare della GdF*"), sia al fatto che nell'attuale sistema ordinamentale il PM (e men che meno il Giudice delle indagini preliminari) non è soggetto istituzionalmente deputato a raccogliere eventuali denunce di reato, obbligo che grava, invece, sugli organi di polizia giudiziaria.

Deve dunque procedersi alla pronuncia assolutoria sopra anticipata per difetto dell'elemento materiale del delitto di calunnia, versandosi in caso di falsa attribuzione<sup>13</sup> di comportamenti non corrispondenti ad una determinata fattispecie legale di reato, ma anzi conformi alle regole processuali e deontologiche, (falsa) attribuzione che, concorrendo altri requisiti, avrebbe potuto condurre all'imputazione ex art. 595 cp a carico del Caizzone, comunque improcedibile per la mancata

<sup>12</sup> cfr. ff. 14-15 fascicolo del dibattimento.

<sup>13</sup> cfr. a ff. 19-20 il decreto di archiviazione adottato il 20/6/96 dal GIP di Brescia nei confronti dei dott.ri Proietto e Giancesini ove si legge che le dichiarazioni del Caizzone sono risultate contraddette dalla deposizione istruttoria dell'avvocato Pierfrancesco Salvadeo.

A. di Montino

proposizione di querela da parte dei magistrati Giancesini e Proietto, nemmeno personalmente autori di una denuncia<sup>14</sup> e non costituitisi parte civile).

**P.Q.M.**

visto l'art. 530 cpp

**ASSOLVE**

**Caizzone Mario** dal delitto a lui ascritto perchè il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 n. 3 cpp

indica il termine di giorni trenta per il deposito della sentenza.

Così deciso in Brescia, il 4 novembre 1999.



~~Il Collaboratore di Cancellaria  
(Dr.ssa ELIANA RUSSO)~~

**Il Presidente-estensore**

Dr. Anna di Martino

*Anna di Martino*



Copia conforme all'originale

Brescia, il 14 DIC 1999  
COLLABORATRICE DI CANCELLERIA  
Dr.ssa ELIANA RUSSO

<sup>14</sup> risulta pacificamente in atti - cfr. ff. 16-18 del fascicolo del dibattimento - che le dichiarazioni del Caizzone furono trasmesse al PM di Brescia (ex art. 11 cpp) dal Sostituto milanese dr. Ielo, titolare delle indagini sul conto della GdF avviate a seguito delle provalazioni del Caizzone e poi archiviate.